

REGOLAMENTO

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato per deliberazione consiliare N. 4
del 2-2-1998 -

Approvato con deliberazione C.C. n.4 del 02.02.1998

OGGETTO del REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Mortuaria in tutto il territorio di questo Comune

ad integrazione delle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27.7.1934 e successive modificazioni, integrazioni e/o aggiunte;
- al Regio decreto 9 luglio 1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 21.10.1975 n.803
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante:"Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria"

INDICE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 1 - Denuncia della causa di morte ed accertamento del decesso.
- Art. 2 - Autorizzazione di seppellimento.
- Art. 3 - Periodo di osservazione dei cadaveri.
- Art. 4 - Depositi di osservazione ed obitori.
- Art. 5 - Trasporto cadaveri.
- Art. 6 - Trasporto di salma da o per l'Estero o da Comune a Comune.
- Art. 7 - Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri a scopo di studio.
- Art. 8 - Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
- Art. 9 - Autopsie per la conservazione del cadavere.
- Art. 10 - Disposizioni generali sul servizio del cimitero.
- Art. 11 - Costruzione dei cimiteri - piani cimiteriali - disposizioni tecniche.
- Art. 12 - Camera mortuaria.
- Art. 13 - Sala per autopsie.
- Art. 14 - Situazione cimiteriale.
- Art. 15 - Caratteristiche tecniche dei loculi.
- Art. 16 - Cimitero comunale
 - Norme particolari
 - Ossario comune
 - Cremazione
- Art. 17 - Esumazione ed estumulazione.
- Art. 18 - Sepolture private nel cimitero.
- Art. 19 - Diritto d'uso.
- Art. 20 - Rinuncia e rimborso.
- Art. 21 - Campi di inumazione privati per famiglie e collettività.
- Art. 22 - Divieto di cessioni fra privati.
- Art. 23 - Soppressione di cimiteri.
- Art. 24 - Reparti speciali entro i cimiteri.
- Art. 25 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri.

ART.1

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- 1) Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9.7.1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile i medici a norma dell'art.103, sub. a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934 n.1265, debbono denunciare al SINDACO la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ENTRO 24 ore dal decesso:
 - da uno dei congiunti o da persone conviventi con defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nella abitazione del defunto;
 - da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori della abitazione del defunto;
 - dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in Ospedale, Collegio, Istituto, Casa di Cura, e/o di Riposo ecc.;
- 3) L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 4) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediata notizia all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.
- 5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le informazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13.2.1964 n.185.
- 6) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.4 del D.P.R. 285/1990.
- 7) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalla autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 8) La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, DEVE ESSERE FATTA ENTRO 24 ORE dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.
- 9) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del R.D. 9.7.1939 n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.
- 10) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla ASL di residenza.

Le schede statistiche hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
- 11) Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 7° dell'art.1 del presente regolamento si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art.39 e 45 del DPR n.285/1990.
- 12) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o comunque sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il SINDACO deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
- 13) Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.140 del regio decreto 9 luglio 1939 N.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente.
- 14) Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
- 15) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento de servizio, anche il relazione a quanto previsto all'art.365 del codice penale.

16) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato come previsto dall'art.141 del citato R.D. n.1238/1939.

17) La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt.8-9 e 10 del DPR 285/90 e comunque NON DOPO le TRENTA ore.

18) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il SINDACO il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'A.S.L. competente per territorio.

19) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. competente incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al SINDACO ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci i nulla osta alla sepoltura.

ART.2

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

1) L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art.141 del R.D. 9.7.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

2) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. n°285/1990.

3) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939 n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

4) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L. competente.

5) A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

6) Nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art.7 D.P.R. n.285/1990 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla USL accompagnata da certificato medico che ne indichi presunta età di gestazione ed il peso del feto.

7) L'autorizzazione alla sepoltura E' SUBORDINATA AL NULLA OSTA dell'AUTORITA' GIUDIZIARIA nei casi di morte NON naturale, o dovuta a causa delittuosa, o incidenti, e nel caso di sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane.

ART.3

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne' sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975 n.644 e successive modificazioni.

2) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbj di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi sopracitati.

- 3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'USL il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- 4) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 5) Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'USL adotta le misure cautelative necessarie.

ART.4 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- 1) Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia, salvo che il medico non disponga diversamente.
- 2) In apposito Locale presso il cimitero comunale si ricevono e tengono in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 3) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 4) Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 5) Successivamente durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.
- 6) E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
- 7) Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente sarà provveduto, anche secondo le eventuali prescrizioni del medico, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode o di altra persona all'uopo incaricata.
- 8) Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso Ospedali ed altri Istituti Sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 9) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo da evitare qualsiasi contaminazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'USL competente.

ART.5 TRASPORTO DEI CADAVERI

- 1) Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
- 2) Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
- 3) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

- 4) E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'USL competente, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 5) Quando della denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
- 6) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servizi di mezzi speciali di trasporto di cui al seguente articolo.
- 7) Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni che verranno eventualmente all'uopo predisposte, sono:
 - a) a pagamento, quando vengono richiesti servizi e/o trattamenti speciali da parte dei familiari;
 - b) a carico del Comune che disporrà mediante apposita e separata deliberazione, caso per caso.
- 8) Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 9) L'ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al SINDACO e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
- 10) Qualora il Comune stabilisca una tariffa per il servizio di trasporto funebre a pagamento dovranno essere osservate le norme contenute nell'art.19 comma 1-2-3 D.P.R. n.285 del 10/9/1990.
- 11) Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme, di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri o dalle confraternite.
- 12) I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
- 13) Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni o dei privati dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'USL.
- 14) Il Sindaco disciplina con apposite ordinanze l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
- 15) L'incaricato del trasporto del cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 16) Il trasporto di un cadavere, resti mortali o di ossa umane ENTRO l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o FUORI del Comune è autorizzato dal SINDACO secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
- 17) Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 18) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 19) Per i morti di malattie-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista nel comma precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 e dalle prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. n.285/1990.
- 20) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27,28,29 (D.P.R.: 285/1990) quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive di cui all'elenco del Ministero della Sanità.
- 21) Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per ESSERE CREMATO ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 22) All'infuori di questo Caso il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto ad autorizzazione come da art.24/D.P.R. 285/90.

ART.6

TRASPORTO DI SALME DA O PER L'ESTERO o DA COMUNE a COMUNE

- 1) I trasporti di salme da o per l'estero osserveranno le norme impartite dagli artt.27/28/29/30 del D.P.R. n.285 del 10/9/1990.
- 2) Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, ed aventi le caratteristiche indicate nell'art.30 del D.P.R. n.285/1990.
- 3) Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che non disti più di 100 km - salvo il caso di decesso per malattie diffuse-infettive, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre,- si impiega la sola cassa di legno.
- 4) Il Ministero della Sanità anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30 del D.P.R. 285/1990, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
- 5) Per il trasporto all'estero e dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino o DA COMUNE a COMUNE nei mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO, AGOSTO, SETTEMBRE, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
- 6) Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 7) Le prescrizioni del presente articolo NON si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
- 8) E' considerato come avvenuto nel territorio Italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.
- 9) L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso.
- 10) Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
- 11) Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.
- 12) Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.24/27/28/29 del D.P.R. n.285/1990, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di cui agli artt.18/20/25 del medesimo D.P.R.
- 13) Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante nome e cognome del defunto.
- 14) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART.7
RISCONTRO DIAGNOSTICO
RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

- 1) Per la normativa in materia si fa riferimento a quanto indicato negli artt. 37/38/39/40/41/42/43, del D.P.R. n.285/1990.
- 2) Il Coordinatore sanitario dell'USL, su richiesta scritta dei direttori di sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa depositate nell'ossario comune del cimitero.
- 3) In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
- 4) E' vietato il commercio di ossa umane.

ART.8
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

- 1) Si seguono le norme indicate nell'art.44 del D.P.R. n.285/1990.

ART.9
AUTOPSIE PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
(art.45-46-47-48 D.P.R. n. 285/1990)

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al SINDACO, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART.10
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO.

- 1) Nel cimitero comunale sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n.285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in quanto concessionarie di loculo 99.le oppure aventi parenti in vita residenti nel Comune.
- 2) La manutenzione, l'ordine, la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco, il quale, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e/o danni, furti alle cose, NON assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, loculi ecc.

3) Il coordinatore sanitario dell'USL di Bra controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il cimitero assicura il servizio di custodia mediante il personale indicato nella Pianta organica vigente nel Comune.

4) Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;

b) dall'autorizzazione al trasporto salma rilasciata dal SINDACO del Comune ove è deceduta la persona;

c) dal verbale di incassatura della salma redatto dal medico dell'ASL per i casi previsti.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni feretro e scrupolosamente conservati.

5) Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna presso di sé l'autorizzazione di cui al comma 1° art.2 del presente regolamento, iscrive cronologicamente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

a) le INUMAZIONI che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6 D.P.R. n.285/1990, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito in cui vengono deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

6) I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

7) Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

8) Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione della Autorità Giudiziaria, oppure, trascorso il prescritto periodo previsto dalla legge, per procedere alla estumulazione ordinaria in cellette ossario o nell'ossario comune.

ART.11

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE

1) L'Ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria 1:500 del cimitero comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2) La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

3) La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie

previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

- 4) I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante zona di rispetto prevista dall'art.338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni.
- 5) Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956 n.1428 e successive modifiche.
- 6) E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
- 7) Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.
- 8) Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tali con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- 9) Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei . 10°) La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
- 10) La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il periodo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
- 11) Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86 del D.P.R. n. 285/1990. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
- 12) Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di **manufatti** destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
- 13) Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
- 14) Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- 15) Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

ART.12 CAMERA MORTUARIA

1) Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Se esiste l'alloggio del custode, la camera mortuaria deve trovarsi in prossimità di esso e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art.12 del D.P.R. n.285/90, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere sottoposto nelle condizioni di cui all'art.11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2, D.P.R. 285/90.

2) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente, le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART.13 SALA PER AUTOPSIE

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.65 D.P.R. 285/90 e quelli indicati nell'art.66, comma 2, medesima legge.

ART.14 SITUAZIONE CIMITERIALE

Il cimitero comunale è diviso in aree per le sepolture COMUNI col sistema della sola INUMAZIONE (A) ed in AREE PER LE SEPOLTURE PRIVATE (B).

(A) SEPOLTURE COMUNI

1) Sono COMUNI le sepolture, per INUMAZIONE, della durata legale di ANNI DIECI, decorrenti dal giorno di seppellimento, assegnate gratuitamente dal Sindaco e per manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto, oppure quando non sia stata richiesta una sepoltura diversa da parte del defunto o dai familiari e/o parenti ed ogni altro caso in cui non sia stata richiesta una sepoltura privata.

2) I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

3) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

18) Decorsi DIECI ANNI dalla inumazione le salme vengono esumate ed i resti posti nell'ossario comune oppure nella celletta ossario su richiesta dei familiari, con pagamento della relativa tariffa di concessione, oppure posti negli ossari siti in tombe di famiglia private.

19) La durata della concessione gratuita dell'area di inumazione è fissata in anni DIECI eventualmente rinnovabili.

L'ufficio comunale periodicamente provvede alla compilazione dell'elenco delle salme da esumare per scadenza del periodo di concessione.

L'elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio, all'ingresso del Cimitero e sulle lapidi delle salme da esumare per un periodo di almeno quattro mesi, comprendenti il periodo compreso tra il 1° e il 4 NOVEMBRE di ciascun anno.

L'avviso ha lo scopo di avvisare i congiunti delle prossime esumazioni delle salme (per scadenza della periodica rotazione) e perchè provvedano a destinare i resti mortali ad altre sepolture.

Qualora entro il termine fissato dal Sindaco e riportato nell'avviso non vengano date altre disposizioni all'Ufficio comunale, il Sindaco provvede ad autorizzare il Necroforo alla esumazione dei resti ed alla loro deposizione dell'Ossario Comune.

(B) AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1) Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa da parte del Comune e consistono.

a) nella concessione ad uso temporaneo (50 li) di loculi costruiti direttamente dal Comune;

b) nella concessione ad uso temporaneo (99 li) di area per la costruzione di tomba di famiglia o per collettività oppure di cripte;

c) nella concessione, ad uso temporaneo (99 li) di campi di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati di adeguato ossario;

d) nella concessione 50le di cellette ossario costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni, estumulazioni o delle urne cinerarie.

ART.15

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCULI

1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati, essendo vietato sovrapporre un feretro all'altro.

2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.

- 8) La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale e con lastra di cemento o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa tenuta ermetica.
- 9) Le salme destinate alla tumulazione nei loculi devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art.li 30 e 31 del D.P.R. n.285/1990.
- 10) Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 11) Questa disposizione si applica anche se si tratta di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero e fuori del cimitero stesso.
- 12) Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare oppure a neutralizzare i gas della putrefazione.
- 13) I loculi, indistintamente, dopo la muratura esterna, potranno essere riaperti solo al termine della concessione, oppure per il trasporto del feretro in altro luogo (su autorizzazione del Sindaco), oppure per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 14) E' vietato tumulare nei loculi contemporaneamente feretro ed ossario.

ART.16 CIMITERO COMUNALE

- 1) Il Cimitero Comunale, posto sulla collina, è illustrato nell'allegata planimetria e le varie zone vengono convenzionalmente indicate secondo l'epoca di costruzione (Vecchio - Monumentale - Centrale - Nuovo - Perimetrale - Ampliamento - Croce - Porticato).
- 2) Le concessioni di loculi, tombe e cripte avvengono con le modalità assunte dalla Giunta Comunale.
- 3) Per la sepoltura nei loculi è prescritta la doppia cassa in legno ed in metallo.
- 4) Le concessioni sia di durata 50le che quelle 99li decorrono dalla data di sottoscrizione o dalla data specificatamente indicata nel contesto dell'atto. Alla scadenza della concessione la Giunta Comunale può determinare il rinnovo della stessa fissandone la ulteriore durata e previo versamento della tariffa e delle spese contrattuali.
- 5) Alla scadenza del periodo di concessione si provvederà alla estumulazione della salma e quando questa si trovi in condizione di completa mineralizzazione, si provvederà alla raccolta dei resti mortali in cellette ossario (su richiesta dei congiunti e con la stipulazione del relativo atto di concessione), oppure raccolti nell'ossario comune.
- 6) Nella eventualità che si constati la non completa mineralizzazione delle salme, allo scadere delle concessioni, i feretri dovranno essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione per un periodo di anni CINQUE, decorsi i quali si provvederà alla esumazione dei resti mortali ed il loro deposito nell'ossario comune o in cellette ossario.
- 7) In ogni celletta ossario potranno essere depositi i resti di una sola salma.

NORME PARTICOLARI

- 1) Per tutte le concessioni perpetue o 99li relative a loculi stipulate PRIMA dell'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di ESTUMULAZIONE della salma e di rinuncia da parte degli aventi diritto, la durata della successiva assegnazione viene fissata in anni 50.
- 2) Per le concessioni di tombe e cripte la durata è fissata in anni 99.

3) La Giunta Comunale con idoneo provvedimento può assegnare la concessione cimiteriale 50 le gratuita a defunti che si siano trovati in casi particolari di merito o di indigenza.

4) Per quanti riguarda tariffe, caratteristiche di fregi, decori ed assegnazioni si fa riferimento ai singoli atti deliberativi e ordinanze adottati a suo tempo. E' comunque opportuno che le dimensioni delle Tombe di famiglia e delle cripte siano il più possibili omogenee per quanto riguarda l'altezza ed il numero massimo di loculi che queste possono contenere.

5) La concessione per la costruzione di edicola funeraria (fuori terra) definita Tomba di Famiglia non può essere trasformata in concessione per la costruzione di CRIPTE e viceversa, in quanto per omogeneità sono state identificate specifiche zone per la costruzione di una od altra sepoltura.

OSSARIO COMUNE

1) Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 86 della legge 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CREMAZIONE

(art.78/79/80/81 del D.P.R. n.285/90)

1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.li 74 e seguenti del codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

2) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4.1.1968 n.15.

3) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4) L'autorizzazione del Sindaco non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dell'ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

6) La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

7) Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

8) Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, le quali possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. In attesa di sistemazione in edifici appositi le urne cinerarie possono anche essere collocate negli ossari costruiti dal Comune.

9) Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

10) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.24/27/28/29 del DPR 285/90 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

11) Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

In assenza del cinerario comune può essere utilizzato l'ossario comune.

12) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART.17

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

3) Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione è incompleta, esso deve essere prolungato per un periodo determinato dal Ministero della Sanità.

4) Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

5) Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque non può essere inferiore a cinque anni.

6) Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle (esumazioni straordinarie).

7) Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

8) Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

9) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria NON possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi già due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

10) Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione dal Comune.

11) In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.36 del DPR 285/90.

- 12) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.9.82 n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
- 13) Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
- 14) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 15) Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
- 16) Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore della Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3, dell'art.82 del DPR 285/90.
- 17) Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
- 18) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 19) Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice penale.
- 20) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 21) Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
- 22) Per le estumulazioni si applicano le disposizioni previste per le esumazioni e previste dall'art.83 del D.P.R.n.285/1990.

ART.18

SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

- 1) Il Comune può concedere ai privati ed a Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 2) Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Tali concessioni verranno disciplinate con apposito atto deliberativo.
- 3) Alle sepolture private di cui sopra si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento, sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
- 4) Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt.54 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
- 5) Le concessioni di aree sono a tempo DETERMINATO e di durata NON superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

6) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

7) In caso di segnalazione da parte del Custode di tombe o cripte lasciate in stato di incuria e/o abbandono l'Ufficio Comunale, dopo aver verificato che siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione, dovrà rintracciare, per quanto possibile, eventuali persone aventi diritto.

Dopo aver esperito le ricerche anagrafiche possibili, l'Ufficio Comunale dovrà predisporre all'ingresso del Cimitero, sull'edicola funeraria stessa, all'Albo Pretorio Comunale ed in luoghi di pubblica affissione nel Comune, un AVVISO recante l'indicazione delle ricerche di eventuali concessionari.

Decorso UN ANNO dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di tale avviso - senza alcun esito - il Comune rientrerà in possesso della concessione e potrà provvedere alla estumulazione delle salme ed al deposito nell'ossario Comune dei resti mortali.

L'area, con i relativi manufatti eventualmente esistenti, potranno essere dati in concessione dal Comune ai privati che ne facciano richiesta.

8) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. 285/1990.

9) Con l'atto di concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

10) Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a d Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART.19 DIRITTO D'USO

1) Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari ed ai loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo eventuali estumulazioni.

2) Può essere consentita dal Sindaco o suo delegato, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, oppure la tumulazione provvisoria di salme di persone, i cui congiunti destineranno in seguito ad altra tumulazione. Quest'ultima possibilità è consentita qualora non sia ultimata la costruzione della sepoltura di cui sono concessionari o destinati.

3) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, IL GRUPPO FAMILIARE SI INTENDE COSTITUITO DAL O DAI CONCESSIONARI, dai loro ascendenti e discendenti in linea retta e dai rispettivi coniugi, salva diversa volontà del o dei concessionari originari o dei loro aventi causa, risultante in modo inequivocabile, per disposizione scritta o accertamento giudiziale.(In questo caso da riportare nell'atto di concessione).

4) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvate dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e dell'A.S.L. competente, e comunque in base alle norme in vigore in materia di edilizia cimiteriale.

5) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

6) Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART.20
RINUNCIA E RIMBORSO

1) E' facoltà del concessionario o dei suoi eredi RINUCIARE alla concessione ottenuta a suo tempo sia per quanto riguarda i loculi che le tombe e le cripte, purchè siano liberi o resi liberi da salme.

Il Comune rimborserà:

- il 25% della tariffa in vigore all'atto della rinuncia qualora siano decorsi 15 anni dalla data di concessione 50le e/o 99le, o perpetua.

- il 10% della tariffa in vigore all'atto della rinuncia qualora siano trascorsi oltre 15 anni dalla data di concessione 50le, 99le e perpetua.

NON si provvederà ad alcun rimborso qualora manchino 15 anni alla scadenza della concessione.

2) Qualora il concessionario abbia iniziato opere edilizie il Comune potrà valutare se accettare o meno la rinuncia alla concessione dell'area, senza corrispondere alcunchè per i manufatti.

ART.21
CAMPI di INUMAZIONE PRIVATI per FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

L'istituzione di tali campi verrà determinato dalla Giunta Municipale qualora ne ravvisi la necessità e/o le richieste da parte dei privati.

ART.22
DIVIETO di CESSIONI fra PRIVATI

1) E' espressamente VIETATO ai privati di far luogo a cessioni fra loro di loculi, aree cimiteriali per tumulazioni private e/o collettiva. I relativi atti di cessioni sono NULLI.

I privati potranno unicamente restituire al Comune il diritto d'uso, ed in caso positivo, ottenere il rimborso previsto.

L'estumulazione di salma da loculi di concessione perpetua o 99le determinerà l'immediata variazione della concessione in 50le.

ART.23
SOPPRESSIONE DI CIMITERI

Si fa riferimento alla normativa indicata negli artt.96/97/98/99 del D.P.R. 285/1990.

ART.24
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Si fa riferimento all'art.100 del D.P.R. n.285/1990.

ART.25
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Si fa riferimento agli artt.101,102,103,104 e 105 del D.R.R. 285/1990.

ART. 26
DISPOSIZIONI FINALI

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente Regolamento, il quale entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

n.4/D.C.C. del 12.02.2008

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di aggiornare il Regolamento in oggetto relativamente a disposizioni inerenti loculi e cellette ossario e cinerarie nonché le recenti disposizioni in materia di dispersione delle ceneri;

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO il R.D. 27/07/1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30/03/2001, n. 130 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 26/04/2000, n. 44 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 15/03/2001, n. 5 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 09/12/2003, n. 33 e s.m.i.;

VISTA la Circolare n. 9735/27.002 in data 06/06/2001 della REGIONE PIEMONTE - Direzione Sanità Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3/AMB/SAN in data 25/07/2005 del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.20;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;


VISTO il vigente Statuto Comunale;

ASCOLTATA la relazione del Sindaco, seguita da alcune precisazioni dell'Assessore Strumia, il quale comunica che era già stato predisposto un Regolamento per l'affidamento delle ceneri, mentre adesso si tratta di approvare un Regolamento per la dispersione delle ceneri stesse, che tratta anche della questione delle varie tumulazioni dei resti mortali;

INTERVENUTO il Consigliere Demichelis, il quale richiede spiegazioni inerenti le cremazioni;

EMERSA la proposta, unanimemente condivisa, di stabilire la sanzione amministrativa, di cui all'art.16, nel pagamento di una somma da € 500 ad € 5.000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio;



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 102 del 11/07/2006

Oggetto :

Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri.

L'anno **duemilasei**, addì **undici**, del mese di **luglio**, alle ore **12** e minuti **30**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Municipale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA DOTTOR ANDREA	SINDACO	X	
DEMARIA SILVANO	VICESINDACO	X	
STRUMIA HENDRIK BARTOLOMEO	ASSESSORE		X
ABRATE CATERINA	ASSESSORE	X	
GRISTINA GIORGIO	ASSESSORE	X	
Totale		4	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **dott. PESSIONE MATTEO**

Il Signor **PEDUSSIA ANDREA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

D.G.C. N.102 dell'11-7-2006

OGGETTO: Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento Conservazione ceneri.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n.130 del 30/3/2001 che ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Visto che il Regolamento, previsto dall'art.3, che doveva essere approvato, come indicato dal comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n.130 del 30/3/2001, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n.2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/501/P/F.2.c.a. dell'8 marzo 2004;

Vista la L.R. n.33 del 9 dicembre 2003 in materia di cremazione e dispersione di ceneri, la quale all'art.1c.4 consente la conservazione delle ceneri del defunto con affidamento ai familiari;

Considerato che il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 2.2.1998 è stato modificato con deliberazione n. 50/CC del 29.11.2005;

Evidenziato che le modifiche apportate al regolamento con D.C.C. N.50/2005 sono diventate esecutive in data 23-04-2006;

Rilevato che esiste una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di familiari defunti;

Ritenuto che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

Preso atto, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30/2001 n.130;

Richiamato il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1 luglio 2003;

Ritenuto legittimo effettuare, ove lo si ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare e sulle modalità di conservazione delle stesse;

Dato atto della immediata applicabilità della normativa in questione per cui risulta necessario stabilire una procedura ed una modulistica per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri;

Considerato che agli interessati potrà essere richiesto:

- Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato dal decuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta o olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
- Nella istanza dovranno essere indicati:
 - dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della L.130/2001);
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale alla variazione della residenza entro il termine massimo di cinque giorni;

Che i suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica di cui in allegato, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

Che per quanto riguarda la dispersione delle ceneri in area specifica del cimitero comunale si rinvia ad un successivo provvedimento;

Acquisito il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, come espresso dal competente Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art.42 dello Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi a norma di legge,

DELIBERA

- Di consentire la conservazione delle ceneri dei defunti in urna sigillata mediante l'affidamento ai familiari;
- Di autorizzare l'ufficio a procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
- Di stabilire che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta la tariffa di € 50,00 (sia per quanto riguarda le autorizzazioni

relative alle urne già depositate presso il Cimitero che per l'autorizzazione al trasporto dal crematorio all'abitazione del richiedente);

- Di non applicare alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;
- Di demandare a successivo provvedimento le sanzioni amministrative da applicarsi nel caso di violazione del presente provvedimento;
- Di demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di dispersione delle ceneri nel cimitero comunale, nonché l'individuazione dell'area medesima

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.